

STATUTO

Art. 1

Denominazione natura giuridica e sede
È costituita una Fondazione denominata

"BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA O.N.L.U.S."

Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - come disciplinato dal decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 - (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo settore" o in forma abbreviata "CTS") la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli Enti del Terzo settore di cui al richiamato decreto legislativo ed assume la seguente denominazione:

"BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA - ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata anche "BRFVr - ETS".

1.2 Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la Fondazione farà uso, sino a quando lo consentano le disposizioni di legge, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.3 La Fondazione ha la natura giuridica di ente privato dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Cod. Civ. iscritta nel registro delle persone giuridiche con decreto prefettizio del 16 marzo 2015 con il numero 301.

1.4 La Fondazione ha sede in Verona via A. Righi n.7 e può istituire e gestire sedi e presidi secondari, con le procedure previste dalle disposizioni di legge.

1.5 Lo Statuto è informato al principio di favorire, il concorso dei partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

La Fondazione richiederà l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

Art. 2

Finalità

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei settori della ricerca scientifica nell'ambito delle neuroscienze, delle patologie nervose e mentali con l'ulteriore finalità di sostenere la formazione universitaria e post universitaria, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- * formazione universitaria e post-universitaria;

di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) e h) del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

2.2. La Fondazione, nell'ambito delle attività volte alla ricerca scientifica e al suo finanziamento, vuole fornire

il suo fattivo contributo per trattenere in ambito nazionale le migliori risorse mediche e specialistiche.

2.3 La Fondazione non svolge attività diverse da quelle di utilità e interesse sociale menzionate nell'art 10, comma 1, lettera a) del D. Legislativo 4.12.1997, n. 460.

2.4 La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3

Partecipanti

I partecipanti alla Fondazione appartengono alle categorie di

3.1 Fondatori:

Sono Partecipanti Fondatori le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e coloro che, successivamente, vengano ammessi a far parte della Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori partecipano attivamente alle attività della Fondazione e hanno diritto di voto nelle Assemblee.

3.2 Sostenitori:

Sono Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito e concorrono con i loro contributi all'incremento del patrimonio della stessa, sia con il conferimento di beni e/o servizi che con le erogazioni il cui ammontare è indicato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione e consente il diritto di voto nelle Assemblee.

3.3 Onorari

Sono Partecipanti Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che, per particolari meriti e/o titoli scientifici, hanno contribuito e/o contribuiscono in modo significativo allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Gli Onorari vengono invitati ad assistere alle riunioni delle Assemblee.

3.4 Ordinari

Sono Partecipanti Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che chiedono di partecipare alle attività della Fondazione condividendone le finalità e versando una quota annuale di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee.

3.5. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e

dell'organo di controllo. Il membro della Fondazione può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

DURATA QUALIFICA PARTECIPANTE - AMMISSIONE

3.6 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

3.7 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

3.8 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.9 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

3.10 La qualifica di socio fondatore, sostenitore, onorario e ordinario è attribuita, confermata, rinnovata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

DECADENZA E RECESSO

3.11 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati.

3.12 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3.13 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3.14 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei

mesi.

3.15 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 3.12, qualora non partecipino ad almeno due sedute consecutive dell'Assemblea.

Art. 4

Modalità d'azione - Operatività

4.1 Per il conseguimento delle proprie finalità e per soddisfare le sue esigenze gestionali, la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, strumentali ed accessorie nel rispetto della legislazione vigente e del presente statuto, sempre operando sulla base dei principi di sana e prudente gestione.

4.2 La Fondazione può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre realtà pubbliche e private, strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, partner industriali, università, istituti di riabilitazione e con analoghe strutture, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'art. 43 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'interno delle quali da corso a progetti di ricerca e opera per la circolazione delle conoscenze con l'obiettivo di concorrere a realizzare i migliori risultati nella ricerca scientifica consentendo il miglioramento delle condizioni assistenziali e di terapia.

4.3 Al fine di ottenere che i risultati della ricerca abbiano circolazione in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, la Fondazione può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società con soggetti pubblici e privati.

Art. 5

Programmazione dell'attività

La Fondazione svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione, originato dalla dotazione iniziale, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché dai diritti acquisiti dalla Fondazione stessa e da quelli che acquisirà in futuro destinati a rappresentare il suo patrimonio.

6.2 Il patrimonio iniziale della Fondazione ha un valore complessivo di euro 80.000,00 di cui euro 32.000,00 vincolati.

6.3 Il patrimonio si incrementa per:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura di 5% dell'avanzo di gestione di ciascun esercizio;

b) liberalità e lasciti, anche testamentari, destinati all'accrescimento patrimoniale;

c) riserve ed accantonamenti facoltativi destinati a patrimonio per meglio sovvenire alle sue esigenze.

6.4 La Fondazione, nell'amministrare il proprio patrimonio, si attiene a principi di economicità nella gestione ed a criteri prudenziali in modo da conservarne il valore ed ottenerne una possibile redditività, nonché ad indirizzi di trasparenza e congruità.

Art. 7

Finanziamento delle attività

7.1 La Fondazione finanzia la propria attività utilizzando:

a) la redditività del suo patrimonio,

b) gli avanzi di gestione,

c) i fondi derivanti da contributi dai Partecipanti e da terzi o da donazioni e lasciti destinati, per volontà del donante o del testatore, a sostenere i costi di gestione.

7.2 La Fondazione può utilizzare altre forme di risorse non destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 8

Destinazione del reddito

8.1 La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) oneri fiscali;

b) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza degli oneri alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;

c) riserva obbligatoria;

d) accantonamenti e riserve facoltative;

e) altre spese coerenti con le finalità, contemplate nella programmazione triennale e nel budget di previsione annuale.

8.2 In ogni caso la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse a meno che l'impiego non sia imposto per legge o sia effettuato a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

8.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

I compensi e le retribuzioni di personale dipendente sono definite in conformità a disposizioni di legge e di contratti collettivi aziendali ed individuali di lavoro.

Art. 9

Rapporti con l'Azienda ospedaliera e l'Università

9.1 La Fondazione, al fine di sviluppare in modo più qualificato la componente della ricerca scientifica biomedica traslazionale, si rapporta con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in particolare con le attuali strutture di neurochirurgia, neurologia, neuroradiologia e neuroranimazione.

9.2 La Fondazione può collaborare con l'Università degli Studi di Verona o con altre Università, pubbliche e private, nonché con Aziende Ospedaliere, U.S.L., centri di ricerca e con qualsiasi altro soggetto, che possa contribuire al raggiungimento delle sue finalità.

Art. 10

Organi di governo e controllo

10.1 Sono organi di governo e di controllo della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale Direttore e/o il Segretario se ritenuti necessari, istituiti e nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dalla assemblea);
- g) il Comitato Esecutivo, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione che fissa anche il numero dei componenti e le mansioni.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Presidente Onorario a chi abbia fornito un importante contributo per la nascita e lo sviluppo della Fondazione.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 11

Organi di collaborazione

Sono organi di collaborazione della Fondazione il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico.

Art.12

Requisiti generali dei partecipanti agli organi

12.1 I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di requisiti personali di onorabilità, professionalità ed esperienza.

12.2 Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibili-

tà o decadenza previste dall'art. 2382 Cod. Civ.;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 27/12/1956 n. 1423 e della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni;

c) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva;

d) siano parenti od affini entro il quarto grado ovvero legati da vincolo coniugale a dipendenti della Fondazione, in servizio e con compiti e responsabilità incompatibili con la carica.

12.3 I componenti degli organi devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza di coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

12.4 Il Consiglio di Amministrazione si accerta che i componenti degli organi della Fondazione possiedano un titolo di studio adeguato alle funzioni cui sono chiamati ed un'esperienza gestionale-amministrativa.

Art. 13

Cause di indesignabilità

13.1 Non possono essere designati a ricoprire cariche negli Organi della Fondazione:

a) gli amministratori degli enti o aziende dipendenti o controllati dai soggetti designanti, nonché coloro i quali abbiano ricoperto dette cariche da meno di tre anni;

b) i dipendenti della Fondazione, ad eccezione dei professori universitari che non siano né componenti degli organi accademici esponenti dell'Ateneo né convenzionati con la Fondazione.

13.2 Sono incompatibili le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione e componenti dell'organo di controllo/revisore.

Art. 14

Conflitti d'interesse

14.1 Nel caso in cui un componente gli Organi si trovi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare in qualsiasi forma a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

14.2 Qualora la causa del conflitto non sia temporanea, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia come si trattasse di una causa di decadenza.

Art. 15

Indennità e compensi

15.1 Ciascuna carica ricoperta nell'ambito della Fonda-

zione si intende assunta senza diritto a compenso alcuno fatto salvo quanto sotto indicato.

15.2 All'Organo di Controllo, se nominato, e ai componenti il Collegio Sindacale potrà essere riconosciuto un compenso fisso annuo, adeguatamente maggiorato per il suo Presidente o un'indennità di partecipazione a ciascuna riunione dell'organo ed a quelle del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio stesso.

15.3 A tutti i componenti degli Organi spetta il rimborso delle spese per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Art 16

Assemblea dei Partecipanti

16.1 Trattandosi di Fondazione di partecipazione è prevista una assemblea dei partecipanti composta dai Fondatori, dai Sostenitori e dai soci Ordinari:

Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i partecipanti in regola, nell'anno, con il versamento delle quote o dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea deve essere convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, tramite avviso di convocazione inviato ad ogni Partecipante avente diritto di voto.

16.3 L'avviso di convocazione dovrà essere spedito per lettera raccomandata a.r. e/o via e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, e contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

16.4 In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto sino a tre giorni.

16.5 Sono consentite le riunioni in video o audio conferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.

16.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per carica.

Art 17

Delibere dell'Assemblea dei Partecipanti

17.1 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate.

In particolare:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli di cui all'art. 10.1 lett. d) e g) del presente statuto, di nomina (eventuale) da parte del consiglio di amministrazione);

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvazione del bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

17.2 Salvo che la legge non preveda diversi quorum, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.3 Ogni Partecipante Fondatore, Sostenitore od Ordinario può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Partecipante.

17.4 Non sono consentite per ciascun partecipante l'attribuzione più di tre deleghe.

17.5 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, quest'ultimo nominato dal Presidente, costituisce prova piena delle deliberazioni assunte.

Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione

Composizione e durata della carica

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri e dura in carica tre esercizi e, comunque, sino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio; i suoi componenti possono essere confermati anche più volte salvo il Presidente che può essere riconfermato per non più di cinque mandati consecutivi.

18.2 I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea.

18.3 L'Assemblea, nella designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ne determina il numero e si attiene ai requisiti generali di cui al presente statuto.

Art. 19

Sostituzioni in corso di mandato

19.1 Nel caso in cui per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso venga a mancare un componente del Consiglio, si procede alla sua sostituzione con decisione del Consiglio di Amministrazione.

19.2 Il componente del Consiglio di Amministrazione, nominato in sostituzione di altro, resta in carica sino al termine del mandato del sostituito.

Art. 20

Attribuzioni e funzionamento

20.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le questioni di carattere gestionale, patrimoniale e strategico che riguardano la Fondazione.

20.2 Sono attribuite alla competenza del Consiglio:

- a) la proposta di modifica dello Statuto;
- b) la nomina del Presidente e di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione scelti in seno allo stesso Consiglio;
- c) l'eventuale nomina di un Direttore e/o un Segretario, scelto anche al di fuori dello stesso Consiglio;
- d) la nomina dei membri del Comitato Scientifico e del Direttore Scientifico;
- e) la determinazione degli eventuali emolumenti del Collegio Sindacale, del suo Presidente e del Revisore;
- f) la determinazione delle spese e degli incarichi di cui all'art. 15;
- g) l'approvazione del programma annuale o pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale (budget) e la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio;
- h) la definizione dell'atto di organizzazione, delle funzioni scientifiche biomediche e di assistenza sanitaria, la dotazione del personale dipendente e del relativo trattamento economico, nonché la nomina dei responsabili delle varie strutture, semplici e complesse, degli incarichi di specializzazione e dei soggetti preposti ai centri ed ai laboratori di ricerca;
- j) l'adozione dei protocolli d'intesa con l'Università e le convenzioni con altri enti;
- l) ogni altra questione attribuita al Consiglio dalla Legge e dal presente Statuto, ad eccezione di quelle attribuite ad altri organi.

20.3 Il Consiglio assume un ruolo essenziale nella ricerca di risorse, sia finanziarie che strumentali, di utilità della Fondazione.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifici incarichi ad uno o più dei suoi componenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale:

- a) è convocato, su preciso ordine del giorno, dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi con preavviso minimo di cinque giorni mediante strumenti che diano garanzia di ricezione ed è presieduto dallo stesso; è altresì convocato entro quindici giorni quando ne facciano richiesta scritta, specificante l'ordine del giorno, almeno un terzo dei consiglieri;
- b) delibera con la presenza e la maggioranza dei suoi componenti.

Art.21

Quorum specifici

21.1 È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per le deliberazioni riguardanti la proposta di modifiche statutarie e la revoca del Direttore Scientifico e della Commissione Scientifica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

21.2 I verbali delle adunanze e le relative deliberazioni sono firmati dal Presidente; in sua assenza o impedimento lo sostituisce in tale mansione il Vice Presidente.

21.3 Partecipa al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto il Direttore Scientifico.

Art. 22

Presidente e Vice Presidente

22.1 Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi consiglieri.

22.2 In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, adempie alle funzioni dello stesso il Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di quest'ultimo fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

22.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, può stare in giudizio e di rilasciare e sottoscrivere documenti ed altri atti della Fondazione.

22.4 Il Presidente convoca e vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei deliberati del Consiglio, sovrintende all'attività della Fondazione, con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento, esercitando ogni altra funzione di particolare rilievo, ad eccezione di quelle attribuite, sulla base del presente Statuto, ad altri organi.

22.5 Nei casi di urgenza adotta gli atti di competenza del Consiglio che si presentino necessari per non compromettere il funzionamento della Fondazione; questi sono sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

22.4 Il Presidente può delegare la rappresentanza al Vice Presidente e conferire procure speciali al Vice Presidente, a Consiglieri, al Direttore Scientifico o a Funzionari della Fondazione con funzioni dirigenziali.

Art.23

Comitato Esecutivo

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenesse ve ne sia l'utilità o la necessità per rendere più efficienti alcuni settori di attività della Fondazione, può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre membri e formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da un consigliere.

23.2 Nella Istituzione del Comitato Esecutivo il Consiglio indica il settore o i settori di attività demandati al Comitato Esecutivo fermo restando il Consiglio pienamente competente per ogni genere di decisione.

23.3 Il presidente del Comitato Esecutivo è il Presidente

della Fondazione.

Ogni decisione del Comitato sarà riferita al Consiglio di Amministrazione attraverso il suo Presidente.

Art. 24

Direttore scientifico

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di una terna proposta dal Presidente di persone dotate di idonei requisiti professionali e di studio, nomina un Direttore Scientifico.

24.2 Il Direttore Scientifico collabora nella gestione del budget destinato alla ricerca nella misura e secondo gli indirizzi del Consiglio di Fondazione, al quale semestralmente presenta un'adeguata relazione sullo stato delle ricerche, accompagnata da illustrazione finanziaria.

24.3 Il Direttore scientifico rimane in carica per il periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 25

Comitato scientifico

25.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

25.2 Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da sette membri (compreso il Direttore scientifico) di comprovata e riconosciuta competenza scientifica, esterni rispetto al consiglio di amministrazione della Fondazione.

25.3 I componenti il Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

25.4 Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente il Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato. I componenti il Comitato cessano in ogni caso al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

25.5 Il Comitato Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sulle singole iniziative della Fondazione.

Art. 26

Organizzazione - Personale

26.1 Il personale della Fondazione intrattiene con la stessa rapporti di lavoro di diritto privato e quello sanitario dipendente addetto alla ricerca ed alla connessa assistenza sanitaria è designato in seguito a selezione e

valutazione dei candidati in modo tale da verificarne la professionalità e l'esperienza; l'assunzione è, comunque, condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.

26.2 Il trattamento giuridico del personale è definito in conformità alla contrattazione aziendale, sulla base dei contratti collettivi di riferimento; il trattamento economico è fissato dal Consiglio di Amministrazione in accordo con i preposti alle strutture organizzative, tenuto conto della disponibilità di bilancio, dei contratti collettivi nazionali di riferimento e dei risultati qualitativi conseguiti.

Art. 27

Contratti e Borse di studio

27.1 In funzione delle esigenze della ricerca e della assistenza sanitaria, la Fondazione può stipulare contratti di collaborazione di durata massima triennale, eventualmente rinnovabili in relazione alla durata del programma di ricerca, con operatori specializzati, anche stranieri. Tale contratto non dà luogo a rapporto di impiego.

27.2 La Fondazione può, altresì, istituire borse di studio allo scopo di formare personale di ricerca nel settore delle neuroscienze, di durata annuale, rinnovabili annualmente per un massimo di tre anni.

Art. 28

Libri e scritture contabili

28.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché il libro delle adunanze e delle decisioni del revisore.

28.2 La Fondazione tiene, inoltre, tutti i libri e registrazioni necessari alla propria attività, conformemente alle disposizioni civilistiche e tributarie.

Art. 29

Bilancio d'esercizio e documento programmatico previsionale

29.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

29.2 Nel rispetto degli eventuali termini di legge, il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale (budget) relativo all'esercizio successivo.

29.3 Entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione.

29.4 Il bilancio di esercizio, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, oltre agli aspetti

patrimoniali, economici e finanziari, gli obiettivi, gli interventi e di risultati ottenuti.

29.5 Il bilancio e il documento programmatico previsionale devono essere trasmessi all'organo di controllo per la valutazione di sua competenza almeno quindici giorni prima della riunione fissata per l'approvazione.

29.6 Sono fatti salvi gli obblighi e gli adempimenti di legge.

Art.30

Organo di controllo

30.1. L'Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico (in caso di nomina monocratica è nominato anche un membro dell'organo di controllo supplente), viene nominato dall'assemblea dei partecipanti. L'Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti.

30.2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

30.3. L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. Pertanto, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

30.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

30.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

30.7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.8. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso annuale, nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Art. 31

Composizione, durata in carica e nomina del Revisore

31.1 Il revisore è nominato dall'assemblea dei partecipanti tra soggetti in possesso di qualificata esperienza tecnico-contabile, dura in carica per tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del pe-

riodo e può essere confermato.

Art. 32

Scioglimento della Fondazione

32.1 La Fondazione si estingue e viene posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea nel caso in cui il conseguimento delle finalità sia divenuto impossibile e nel caso di insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità.

32.2 L'eventuale residuo netto del patrimonio in seguito allo scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS, è devoluto ad altra organizzazione del terzo settore o comunque ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

32.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 33. Libri obbligatori

33.1. Oltre alle scritture contabili e al bilancio, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- il libro dei fondatori e sostenitori.

33.2. I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

33.3. I fondatori ed i sostenitori hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34. Rinvio - Clausola di salvaguardia

34.1. Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

34.2. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS.

34.3. Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

34.4. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

